



**Università degli Studi di Napoli Federico II**  
**Dipartimento di Fisica**

---

**Regolamento per la Concessione del Congedo per Motivi di Studio ai Docenti e Ricercatori**

**Ratificato dal Consiglio di Dipartimento con delibera N. 24 del 14 ottobre 2013**

**Premessa**

I docenti universitari, al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, possono fruire di periodi di congedo per motivi di studio presso qualificate istituzioni estere o italiane per potersi dedicare esclusivamente ad attività di ricerca. Tale possibilità è disciplinata dalle norme seguenti:

**Art. 10 L. 311/58:** *Il congedo per motivi di studio può esser richiesto da professori straordinari, ordinari, associati non confermati e associati confermati per eccezionali e giustificate ragioni di studio o ricerca scientifica che richiedono permanenza all'estero.*

*Il congedo può essere di durata annuale (anno accademico o anno solare) o riguardare periodi inferiori.*

*Durante il periodo di congedo il docente conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.*

**Art. 8 L. 349/58:** *Il congedo per motivi di studio può esser richiesto da assistenti ordinari e ricercatori per giustificate ragioni di studio o ricerca scientifica. Ha la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni, e non può superare un periodo complessivo di cinque anni nell'arco di un decennio.*

*Durante il periodo di congedo, l'assistente e il ricercatore conservano il trattamento economico di cui sono provvisti, qualora non fruiscano, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conservano, altresì, il trattamento economico in godimento qualora sia provvisto di borse di studio o di premi.*

**Art. 17 L. 382/80:** *L'alternanza (alleanza o anno sabbatico) può essere richiesta da professori ordinari e associati confermati per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali per la durata di un anno accademico o periodo inferiore, comunque per non più di due anni accademici in un decennio. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.*

Le disposizioni richiamate prevedono l'eccezionalità dell'ipotesi giustificativa del congedo per motivi di studio soltanto per i professori universitari di ruolo; al contrario, l'eccezionalità non è prevista per gli assistenti e i ricercatori universitari. Tuttavia, la Circolare Ministeriale n. 150 del 2 dicembre 1977 chiarisce che le disposizioni richiamate, pur non prevedendo per i ricercatori l'eccezionalità dell'ipotesi giustificativa del congedo, implicano la sussistenza dei principi informativi previsti per i professori di ruolo anche per i ricercatori e gli assistenti. Il congedo,

pertanto, sarà concesso solo in presenza di analitica motivazione delle ragioni di studio o di ricerca scientifica, riconosciute come comprovate dal Dipartimento di appartenenza e tali comunque da non pregiudicare gli aspetti organizzativi e funzionali del Dipartimento stesso. La stessa Circolare ribadisce la necessità che tutti i docenti presentino le istanze di congedo in tempo utile e che gli interessati non si assentino dall'ufficio prima che il provvedimento autorizzatorio sia stato loro comunicato.

Il congedo per motivi di studio e l'alternanza sono autorizzati dal Rettore con decreto.

**Art. 12. L. 382/80:** *Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.*

*Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.*

*I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.*

*L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.....*

**Art. 7. comma 1 L. 240/2010** *I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.*

*Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal Rettore, sentite le strutture di afferenza del docente.....*

### **Parametri di valutazione delle richieste di congedo per motivi di studio e alternanza**

La Giunta, su delega del Dipartimento, esprime il proprio parere al Rettore sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- il congedo o l'alternanza devono essere motivati da attività di studio o ricerca ;
- necessità didattiche valutate in base alla relazione del Coordinatore della Commissione per il Coordinamento Didattico nel quale è inquadrato l'interessato, che deve prevedere il consenso alla richiesta e fornire un'adeguata sostituzione didattica;
- parere della Sezione di afferenza (qualora siano attive);
- eventuali precedenti congedi per motivi di studio;
- attività didattica svolta nei cinque anni precedenti alla richiesta di congedo;
- durata del congedo o alternanza (orientamento di favore nei confronti delle richieste di congedo di breve durata, preferibilmente semestrale, tenendo conto dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea) .

### **Modalità procedurali**

La richiesta di autorizzazione per poter svolgere un congedo straordinario per motivi di studio ai sensi dell'art. 8 della L. 349/58 (Ricercatori universitari) e dell'art. 10 della L. 311/58 (Professori universitari) e la richiesta di autorizzazione per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 382/80 – Anno Sabbatico (Professori universitari), deve essere presentata al Rettore, e contestualmente al Direttore di Dipartimento, almeno tre mesi prima dell'inizio del congedo/anno sabbatico qualora il periodo richiesto sia inferiore a sei mesi. Nel caso in cui il periodo richiesto coincida con l'anno accademico, la domanda deve essere presentata entro il 30 Marzo dell'anno precedente.

Nella richiesta devono essere chiaramente indicati la data d'inizio e la durata del periodo di congedo, l'istituzione presso la quale sarà svolta l'attività di studio e ricerca, e il recapito durante il congedo. In allegato al presente punto un fac-simile della domanda da presentare.

La richiesta deve essere corredata inoltre:

- del programma di studio e di ricerca che s'intende svolgere durante il periodo di congedo;
- nel caso di proroga, di una breve relazione sul lavoro svolto nel primo periodo;
- se la richiesta è ai sensi dell'art. 8 della L. 349/58, di una dichiarazione nella quale l'interessato attesti di avere titolo a conservare/non conservare il trattamento economico in godimento (l'interessato “conserva il trattamento economico di cui è provvisto qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo”).
- in caso di aspettativa Art.7 L. 240/80 documentazione dell'istituzione pubblica o privata comprovante la presa in carico del relativo trattamento economico e previdenziale.

Al termine del periodo di congedo, il docente dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta indirizzata al Rettore e al Direttore del Dipartimento e dovrà altresì presentare un attestato del Responsabile della Struttura presso la quale ha svolto l'attività di studio-ricerca qualora prestata all'estero.

Il Direttore del Dipartimento dovrà comunicare all'Ufficio competente la presa di servizio.